

Pubblicato il 12/05/2025

N. 01021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2023, proposto da -OMISSIONIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

e la declaratoria del diritto al riconoscimento dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la Guardia di Finanza, Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza e assegnati presso vari reparti della Sicilia, insorgono chiedendo l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di compensazione prevista dall'art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 e di pagamento delle relative indennità non versate, comprensive di arretrati.

Trattasi, nello specifico, di indennità da corrispondere per lo svolgimento di prestazioni di lavoro in giornate destinate al riposo settimanale o festive infrasettimanali; quindi di controversia rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2025, presente la sola Avvocatura distrettuale dello Stato, la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.

Con unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione *Violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 54 d.p.r. 164/2002 c. 3, dell'art. 28 c. 3 d.p.r. 170/2007, dell'art. 38 c. 4 d.p.r. n. 51/2009 e dell'art. 27 comma 4 del D.P.R. n. 39/2018, nonché violazione e/o falsa applicazione della Circolare n. 120000/105 del 23/6/2014, del Manuale S.I.R.I.S. n. 372041/2017 approvato con atto prot. 8996/2017, della Circolare n. 289086/017 del 28/9/2017, del Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza (pubblicato con il D.M. 30/11/1991 e successive modificazioni), della Circolare n. 282581/6212 del 12/8/2002 e della*

Circolare Prot. n. 311707/09 del 22/9/2009. Eccesso di potere per illogicità manifesta e/o per travisamento dei fatti.

Il motivo è infondato.

La questione dedotta con il ricorso in esame è stata già affrontata più volte dalla Sezione con pronunce di rigetto dalle quali oggi non sii ritiene di doversi discostare in questa sede (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 578/2025).

La risoluzione della presente controversia attiene alla medesima questione di diritto, relativa cioè alla spettanza o meno di un'indennità compensativa al personale militare comandato in servizio in un giorno festivo e collocato invece a riposo in altro giorno feriale della medesima settimana.

In argomento, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, espresso dalla sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 25 agosto 2021, n. 1949, come confermata dal Consiglio di Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6454.

Secondo il predetto orientamento, il dato normativo che discende dall'art. 54 comma 3 del d.P.R. 18/6/2002 n. 164 non conduce alle conclusioni prospettate dai ricorrenti.

La disposizione in parola, infatti, prevede che *“fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”*.

Ritiene il Collegio che l'unica interpretazione capace di rispettare la lettera della disposizione è quella che consente il riconoscimento dell'indennità in parola solo nel caso in cui il militare *“[...] per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale [...]”*: dunque, quando al militare sia comandato di prestare servizio settimanale sostanzialmente per 7 giorni su 7, senza il giorno di riposo (sia esso ricadente in un giorno festivo o feriale) previamente individuato nel piano di servizio.

La giurisprudenza sopra indicata ha infatti ribadito che il termine “sopravvenute”, riferito alle esigenze di servizio, implica necessariamente l'esistenza di una precedente programmazione dell'attività lavorativa che venga poi modificata per effetto di nuove esigenze inderogabili; e il termine “destinato”, riferito al giorno di “riposo settimanale” o al “festivo infrasettimanale”, parimenti evoca una precedente programmazione del lavoro, tale da comportare una determinata destinazione alle singole giornate. Né a quest'ultimo proposito, può condividersi l'argomento dei ricorrenti secondo il quale la domenica costituisca sempre e comunque giornata destinata al riposo settimanale, atteso che, come sopra ricordato, le previsioni normative che disciplinano la prestazione dei militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza (come molte altre categorie del pubblico impiego esercenti servizi di pubblica necessità) dispongono che gli stessi hanno diritto a un giorno di riposo settimanale e che questo venga fruito “di norma” in un giorno festivo, così implicitamente ammettendosi che possa anche essere altrimenti, e ciò proprio sulla base della programmazione dei turni operativi.

Detti principi trovano applicazione anche alla questione qui dedotta, nella quale nessuno dei ricorrenti documenta che l'assegnazione in giorni settimanali destinati a riposo o a festività sia avvenuto nello specifico in deroga alla pianificazione dei turni di servizio e per sopravvenute e inderogabili esigenze dell'amministrazione.

Quanto precede rende quindi evidente l'infondatezza del ricorso con cui si contesta la violazione di legge e l'eccesso di potere per illogicità e travisamento.

Invero, l'istituto in parola ha una sua chiara ratio del tutto differente dagli altri istituti connessi alla remunerazione del lavoro in giornate solitamente ricadenti nei giorni festivi. Tuttavia occorre avere riguardo, nel caso in esame, alla peculiare modalità di svolgimento dell'ordinario lavoro degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che, al fine di garantire lo svolgimento continuo delle funzioni istituzionali, viene organizzato dai relativi uffici

secondo apposita turnazione e con la previsione di garantire il turno di riposo in giornate (anche) diverse da quelle solitamente festive.

In conclusione, il ricorso è da respingere in quanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Marco Maria Cellini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Valenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.